

Firmato da ABI e Associazioni d'impresa il nuovo accordo Credito: proroga al 31 dicembre 2014 richieste sospensione debiti Pmi

Prorogato al 31 dicembre 2014 l'Accordo per il credito 2013' l'iniziativa sottoscritta il 1° luglio 2013 da Alleanza Cooperative Italiane e Abi insieme alle principali organizzazioni di rappresentanza datoriali, che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le ["Nuove misure per il credito alle Pmi"](#) del 28 febbraio 2012.

Hanno siglato l'accordo anche **Corrado Passera, Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, e Vittorio Grilli, Vice Ministro dell'economia e delle finanze.**

L'obiettivo dell'accordo è quello di assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive.

Di qui l'azione per creare le condizioni per il superamento delle attuali situazioni di criticità.

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

- operazioni di sospensione dei finanziamenti;
- operazioni di allungamento dei finanziamenti;
- operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.

L'accordo fa seguito all'Avviso comune del 3 agosto 2009 e all'Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011.

Beneficiari

Piccole e medie imprese - definite dalla normativa comunitaria - di tutti i settori operanti in Italia, e cioè imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.

Al momento della presentazione della domanda devono essere "in bonis", ossia non devono avere nei confronti della banca "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturare" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni.

Iniziative ammissibili e agevolazioni

Gli interventi finanziari previsti per le imprese sono di 3 tipi:

- Operazioni di sospensione dei finanziamenti.

In questa campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing "immobiliare" e "mobiliare". Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che non abbiano già usufruito della sospensione prevista dall'Avviso comune del 3 agosto 2009. Le rate non devono essere scadute da oltre 90 giorni.

- Operazioni di allungamento dei finanziamenti.

È prevista la possibilità di allungare la durata dei mutui, quella di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all'anticipazione di crediti certi ed esigibili e quella di allungare per un

massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione. Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione secondo quanto previsto dall'Accordo per il credito alle pmi del 16 febbraio 2011. Possono essere ammessi all'allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione.

- **Operazioni per promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività.**

Sono connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall'impresa. Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale le banche si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento dei mezzi propri realizzati dall'impresa. La natura dell'agevolazione varia a seconda dei casi specifici.

Procedure e termini

Le richieste dovranno essere presentate dalle imprese [entro il 31 dicembre 2014](#).

Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni. Nel caso l'impresa non abbia ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse dalla banca, salvo esplicito rifiuto.

Le banche che decidono di aderire all'accordo lo comunicano all'ABI, impegnandosi a renderlo operativo entro 30 giorni.

Per informazione: Cappelli Riccardo